



ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.

Viale Duca degli Abruzzi, 1 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “CENTRALE FRIULI”

**Ente gestore del servizio idrico integrato
ACQUEDOTTO POIANA SPA
Cividale del Friuli
Via Duca degli Abruzzi 1**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

*(Approvata dall'Assemblea dei soci dell'Acquedotto Poiana spa con verbale n. 46 del 30.06.2016 deliberazione
n. 3 e con deliberazione n.della CATO “Centrale Friuli”)*

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato e i rapporti fra la società Acquedotto Poiana spa (di seguito denominata “gestore”) e l’utente finale sono fissati dal presente Regolamento, che si applica in tutto il territorio servito.

Art.2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento di acquedotto disciplina tutte le forniture di acqua potabile dalla rete acquedottistica pubblica nei comuni gestiti dal gestore del servizio idrico integrato.

Art.3 - Obbligo di osservanza

I titolari di tutti gli allacciamenti idrici di qualsiasi tipo sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Art.4 – Esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:

- le forniture di acqua potabile non provenienti dall’acquedotto pubblico;
- le forniture di acqua non potabile.

Art.5 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **“accettazione del preventivo”**: è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni espresse nel preventivo;
- b) **“acquedotto”** è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- c) **“allacciamento idrico”**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
- d) **“appuntamento posticipato”**: è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
- e) **“atti autorizzativi”**: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

- f) **“attivazione della fornitura”**: è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- g) **“autolettura”**: è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- h) **“call center”**: è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- i) **“Carta dei servizi”**: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- j) **“cessazione”**: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- k) **“codice di rintracciabilità”**: è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- l) **“contratto di fornitura”**: del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
- m) **“data di invio” è:**
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- n) **“data di ricevimento” è:**
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- o) **“disattivazione della fornitura”**: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
- p) **“Ente di governo dell’ambito”**: è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- q) **“gestore”**: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i comuni che li gestiscono in economia;

- r) **“giorno feriale”**: è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- s) **“giorno lavorativo”**: è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- t) **“indennizzo automatico”**: è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- u) **“lavoro semplice”** è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- v) **“lavoro complesso”**: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- w) **“lettura”**: è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- x) **“livello di pressione”**: è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della condotta espressa in atmosfere;
- y) **“livello o standard generale di qualità”**: è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- z) **“livello o standard specifico di qualità”**: è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
- aa) **“misuratore”**: è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- bb) **“operatore”**: è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- cc) **“portata”**: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
- dd) **“prestazione”**: è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- ee) **“punto di consegna dell’acquedotto”**: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- ff) **“reclamo scritto”**: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- gg) **“riattivazione”**: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- hh) **“richiesta scritta di informazioni”**: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di

informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;

- ii) **“richiesta scritta di rettifica di fatturazione”**: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- jj) **“servizio idrico integrato (SII)”**: è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’*unbundling* contabile del SII;
- kk) **“servizio telefonico”**: è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- ll) **“sportello fisico”**: è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- mm) **“subentro”**: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- nn) **“tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi”**: è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
- oo) **“tipologia d’uso potabile”**:, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - uso civile domestico;
 - uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- pp) **“utenza condominiale”**: è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
- qq) **“utente finale”**: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- rr) **“voltura”**: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art.6 Contratto di fornitura

Il gestore può stipulare un contratto di fornitura dell’acqua potabile, nei limiti dell’estensione e della potenzialità della rete di distribuzione, con i proprietari, possessori o detentori di immobili situati nel territorio di competenza, che dichiarino di essere in possesso di titolo legittimante.

I contratti di fornitura si suddividono in:

- a) contratti di fornitura normali:
 - 1) per uso domestico;
 - 2) per uso industriale, artigianale e/o commerciale e per tutti i casi non rientranti nelle altre voci;
 - 3) per allevamento di animali;
 - 4) per utenze dei comuni soci;
 - 5) per comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi fini di lucro;tutte le forniture normali hanno durata illimitata.
 - b) contratti di fornitura temporanei:
 - 1) per uso cantiere mobile;
 - 2) per pubbliche manifestazioni e simili;Tutte le forniture temporanee hanno durata limitata e fissata dalle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi;
 - c) contratti di fornitura speciali per idranti antincendio;
 - d) contratti speciali con subdistributori, regolati da apposite convenzioni.
- Il contratto di fornitura sarà messo a disposizione per la firma dell'utente finale al completamento dei lavori di allacciamento da parte del gestore.
- Il contratto di fornitura sarà compilato in un solo originale che rimarrà presso il gestore, firmato dall'utente finale e controfirmato dal funzionario aziendale incaricato in segno di accettazione. Copia ne sarà data all'utente finale. Il contratto avrà valore di atto impegnativo per tutta la durata dell'erogazione; sarà registrato solo in caso d'uso.
- Tutte le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per gli aggiornamenti necessari. Saranno a titolo gratuito soltanto le variazioni toponomastiche e di numero civico, nonché le variazioni d'uso, del numero di presenze o di unità finali relative all'utenza servita.

Art.7 Contratti di fornitura per edifici in condominio

Negli edifici in condominio con un unico misuratore il contratto di fornitura viene intestato al condominio attraverso la figura dell'amministratore; nel caso in cui non ne sia prescritta la costituzione il gestore potrà concedere una sola derivazione purché i proprietari e/o conduttori dell'immobile stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Si potranno rilasciare contratti di fornitura ai singoli condomini purché gli impianti interni siano indipendenti sino dal punto di consegna.

Art.8 Richiesta di preventivazione di nuovo allacciamento idrico

Un nuovo allacciamento idrico è considerato un lavoro complesso.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento idrico dovrà essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento idrico potrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili allo sportello fisico aziendale o scaricabili dal sito internet aziendale. Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati i documenti specificatamente richiesti dal gestore.

Nella richiesta di preventivazione il richiedente dovrà indicare:

- a) il tipo di fornitura: normale, temporanea o speciale e l'uso;
- b) il numero delle unità finali distinte tra abitative e altre;

c) il numero di presenze e, in caso di allevamento, la specie e il numero di capi che ne usufruiranno.

Le spese inerenti alla richiesta di preventivazione sono a carico dell'utente finale, che provvederà al loro versamento, quale condizione di procedibilità, prima del sopralluogo.

Il gestore si riserva di accettare o respingere ogni richiesta di preventivazione qualora circostanze eccezionali o ragioni urbanistiche, tecniche, igieniche lo richiedano. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

Art.9 Decorrenza, durata, disattivazione

I contratti di fornitura normali avranno decorrenza dalla data di attivazione della fornitura. Hanno durata illimitata e potranno essere disdettati in qualunque momento mediante call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet. Il gestore provvederà alla sospensione dell'erogazione del servizio, alla rimozione del misuratore e alla contestuale effettuazione della lettura di cessazione, all'emissione dell'ultima fattura a saldo, comprensiva anche delle spese di disattivazione e alla restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato.

Nel caso in cui il misuratore non sia ubicato in posizione accessibile, il richiedente la disattivazione deve garantire l'accesso al misuratore al personale autorizzato dal gestore.

Nel caso di richiesta di fornitura temporanea la durata della fornitura cesserà con la data di disattivazione o con la data di cambio d'uso/voltura del contratto.

Art.10 Voltura, riattivazione e subentro

In qualunque caso di cambio di proprietà, possesso o detenzione di un'unità immobiliare, l'utente finale entrante può inoltrare la richiesta di voltura del contratto di fornitura mediante call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet, purché integrata da idonea documentazione che ne attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto di fornitura e provvedere al versamento dell'eventuale deposito cauzionale e delle spese di voltura. Al momento della richiesta il nuovo utente finale deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Il gestore provvederà all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi e alla restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato all'utente finale precedente.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto di utenza in proprio favore, presenta apposita domanda su modulo standard predisposto dal gestore. Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesta dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura.

Qualora l'utente finale entrante non provveda alla richiesta di voltura, il gestore, nel momento in cui verrà a conoscenza del nuovo utente finale, gli comunicherà la necessità di provvedere alla voltura. Il nuovo utente finale che non regolarizzasse il contratto di fornitura prima della chiusura dell'utenza disdettata dovrà versare per la riapertura anche le spese per tale operazione.

Nel caso di riattivazione o di subentro la richiesta può essere inoltrata dal medesimo utente finale che aveva richiesto la disattivazione o da un nuovo utente finale.

Art.11 Divisione di immobile

In caso di divisione di un'immobile già fornito di servizio idrico la derivazione esistente sarà utilizzata dal proprietario o conduttore della parte di immobile su cui insiste la derivazione stessa, provvedendo, se necessario, alla regolarizzazione del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10. Le altre parti in divisione dovranno formulare nuove singole richieste di preventivazione per allacciamento idrico aggiuntivo.

Art.12 Criteri di somministrazione dell'acqua

La somministrazione dell'acqua avrà luogo con prelievo libero rilevato mediante misuratore.

Per le forniture di tipo domestico non si prevedono quantitativi contrattualmente impegnati; sarà addebitato all'utente finale solo l'effettivo consumo calcolato su base giornaliera e rilevato di volta in volta dalle letture.

Il quantitativo minimo in tariffa agevolata per uso domestico, è fissato dal gestore calcolando un consumo medio giornaliero minimo di mc 0,2 sino a 6 presenze e, su richiesta scritta, ulteriori mc 0,05 per ogni presenza in più.

Le forniture per comunità di cui all'art. 6 lettera a) punto 5) sono equiparate alle forniture domestiche, calcolando un consumo medio giornaliero minimo di mc 0,2 sino a 5 presenze e, su richiesta scritta, ulteriori mc 0,04 per ogni presenza in più.

L'utente finale quando sulla sua fornitura abbia una diminuzione o un aumento di presenze o di unità familiari dovrà comunicarlo al gestore tramite uno dei canali messi a disposizione.

La variazione avrà effetto con la prima fatturazione utile successiva.

Il quantitativo minimo in abbonamento per uso industriale, artigianale, commerciale e similari è fissato dal gestore calcolando un consumo medio giornaliero di litri 25 per occupato con un minimo di mc 0,4 giornalieri.

Nel caso di forniture promiscue domestiche – industriali, artigianali e/o commerciali i criteri di somministrazione saranno quelli previsti per i singoli tipi di fornitura coinvolti.

Le forniture per uso allevamento, comunale, temporanee e speciali non prevedono quantitativi minimi.

Non sono contemplate soluzioni diverse da quelle sopra enunciate.

Art.13 Sospensioni temporanee del rifornimento idrico, interruzioni programmate

Il gestore fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni, salvo eventuali sospensioni temporanee dovute a caso fortuito, forza maggiore o situazioni di pericolo per la salute.

Delle interruzioni programmate il gestore avrà cura di dare massimo avviso pubblico o privato agli utenti con 72 ore di anticipo.

Il gestore può per esigenze di servizio, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee all'acquedotto, per cause di forza maggiore o caso fortuito revocare o sospendere l'erogazione dell'acqua, con comunicazione motivata.

Art.14 Limitazione consumi

Qualora in periodi di siccità le sorgenti diminuissero di portata e i consumi nella rete creassero squilibri e insufficienze, il gestore potrà, nell'interesse generale, comunicare ai comuni soci di prescrivere limitazioni dell'uso dell'acqua e in ogni caso rivolgersi alle autorità competenti, salva ogni ragione di danno.

Art.15 Idranti antincendio

Il gestore stipula appositi contratti di fornitura per l'alimentazione di impianti antincendio non utilizzabili per scopi diversi dallo spegnimento di incendi. Tali impianti daranno luogo a una nuova utenza dotata di specifico misuratore.

I contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 6.

La presa sulla rete aziendale e le diramazioni sino al punto di consegna possono essere indipendenti da ogni altra derivazione. Il diametro della derivazione antincendio non sarà mai inferiore a mm 50 ovvero sulla scorta di nuove indicazioni normative che dovessero intervenire. Tanto le condotte che gli apparati di manovra e misura sino a valle fuori dal punto di consegna saranno scelti, forniti, installati e tenuti in manutenzione dal gestore.

Nel caso di utenze private il punto di consegna sarà posto al limite della proprietà.

Il canone annuo per ciascuna bocca antincendio viene determinato nel provvedimento di adeguamento tariffario approvato dal gestore.

Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio.

Dell'avvenuto utilizzo dell'utenza antincendio deve essere data comunicazione al gestore entro 24 ore.

Per ogni manomissione o utilizzo che non sia giustificato per uso antincendio il gestore provvederà ad addebitare l'importo dell'acqua prelevata a tariffa eccedenza, salva ogni ragione di danno e la denuncia all'autorità competente.

Art.16 Tariffe

Per tutti i contratti di fornitura si applicano, a seconda degli usi per cui è richiesta l'utenza, le seguenti tariffe, l'ammontare delle quali viene fissato periodicamente dal gestore e reso noto all'utenza:

quota variabile:

- tariffa agevolata
- tariffa base
- tariffa eccedenza
- tariffa agevolata per allevamento
- tariffa convenzionata
- tariffa per cessione acqua all'ingrosso a subdistributori.

quota fissa:

- quota fissa per unità finale
- canone impianto antincendio

Art.17 Derivazioni e manutenzioni

Tutte le opere e forniture per gli allacciamenti idrici saranno eseguite dal gestore, a cominciare dalla rete aziendale o da esistenti condutture private, utilizzabili fino al misuratore, compreso il pozzetto o la nicchia di contenimento dello stesso. Le spese sono a carico dell'utente finale.

L'utente finale deve custodire e preservare da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione. Saranno a carico dell'utente finale gli oneri di manutenzione e quelli di riparazione per danni provocati all'impianto o seppellimento dello stesso. Tutti i lavori di riparazione saranno eseguiti dal gestore o da installatori dallo stesso autorizzati.

Nel caso di guasti, manutenzioni ordinarie e straordinarie dovute a cause non direttamente imputabili alla negligenza e all'incuria dell'utente finale i lavori saranno eseguiti dal gestore o da installatori dallo stesso autorizzati a spese del gestore.

Tutte le derivazioni saranno provviste di rubinetto di presa stradale all'inizio della derivazione e di un rubinetto d'arresto nel pozzetto o nicchia del misuratore prima del misuratore, che saranno manovrati solo dal gestore.

Subito dopo il misuratore, entro lo stesso pozzetto, si collocherà un rubinetto di arresto a disposizione dell'utente finale per l'interruzione della distribuzione interna.

Dopo il rubinetto di arresto sarà collocata una valvola di ritegno per evitare il ritorno in rete dell'acqua erogata e un giunto isolante per la disconnessione elettrica dell'impianto idrico interno da quello pubblico.

Di norma per utenze condominiali si farà un'unica derivazione.

Per derivazioni che richiedano l'attraversamento di proprietà demaniali o private, il richiedente la fornitura dovrà ottenere dal proprietario del fondo da attraversare il diritto di servitù di acquedotto a favore del gestore fino al misuratore compreso, con diritto di accesso lungo le condutture da parte del personale del gestore per verifiche, riparazioni od altro, assumendosi anche gli eventuali oneri che il proprietario del fondo attraversato imponesse per la servitù. L'atto dovrà essere fornito al gestore alla stipula del contratto di fornitura.

L'intera derivazione, a partire dalla presa e sino a valle del pozzetto di misura, è considerato come accessorio pertinente dell'acquedotto e quindi in gestione del gestore. L'utente finale ne conserva il diritto d'uso limitatamente alla durata del contratto di fornitura. Cessando questo, il gestore potrà utilizzare l'impianto per altri contratti di fornitura allo stesso immobile, oppure smantellare l'impianto.

L'esecuzione da parte di terzi delle opere di acquedotto presso lottizzazioni, siano esse private o pubbliche, è soggetta a preventivo parere del gestore sulle opere in progetto.

In tutti i casi l'allacciamento idrico alla rete aziendale è di esclusiva competenza del gestore.

La gestione e la manutenzione della rete interna, onde garantire la potabilità dell'acqua al rubinetto, è a carico dell'utente finale.

Art.18 Modifiche agli impianti

Qualora in seguito a modifiche nelle costruzioni private o sul suolo pubblico o a richiesta dei proprietari dei fondi attraversati si rendesse necessario modificare l'impianto esistente o apportarvi nuovi accorgimenti od aggiunte per il miglior funzionamento o per nuove esigenze o prescrizioni, il gestore vi provvederà dando comunicazione agli utenti interessati e addebitando al richiedente la spesa relativa.

Art.19 Misuratori

Tutte le utenze saranno munite di misuratore che sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal gestore. Tale apparecchio rimane sempre di proprietà del gestore.

Il diametro del misuratore sarà stabilito dal gestore in relazione alle portate richieste e al diametro della tubazione.

Il misuratore sarà collocato entro pozzetti in muratura o prefabbricati, interrati, con chiusino, possibilmente in luoghi asciutti, riparati dal gelo, lontano da fognature o cunette e di facile accesso.

I pozzetti o nicchie saranno sempre tenuti sgombri dall'utente finale affinché gli incaricati del gestore possano agevolmente accedervi ed eseguire le letture e le verifiche necessarie. Gli utenti sono tenuti a prosciugare il pozzetto da eventuali infiltrazioni di acqua piovana e a liberarlo da materiale che vi fosse penetrato.

Ove gli incaricati del gestore per l'accesso, la lettura e la verifica degli apparecchi di misura dovessero rimuovere materiali o prosciugare o pulire i pozzetti, all'utente finale sarà addebitato l'onere relativo qualora ad esso direttamente imputabile.

L'utente finale può chiedere per iscritto lo spostamento del pozzetto al gestore sostenendone la spesa dell'intervento.

L'utente finale è tenuto a custodire tutte le opere e apparecchiature del gestore poste all'interno della sua proprietà; deve pertanto curare la buona protezione del misuratore e dei suoi accessori dal gelo, con materiali di difesa da collocare entro e fuori del pozzetto e da manomissioni e danneggiamenti di qualsiasi genere. Sarà responsabile di ogni danno per manomissione compreso il furto e il seppellimento.

E' fatto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il misuratore e di rompere il sigillo speciale applicato dal gestore o dalla casa fornitrice. In caso di guasti, l'utente finale deve darne immediata comunicazione al gestore.

Il gestore può in qualsiasi momento cambiare il misuratore per revisione, taratura o sostituzione, rilasciando un verbale anche all'utente finale.

Art.20 Lettura misuratori

La lettura dei misuratori sarà fatta quadrimestralmente dagli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento. Deve essere loro garantito l'accesso al misuratore.

Alla lettura potrà intervenire l'utente finale o un suo delegato, al quale l'operatore, se richiesto, comunicherà verbalmente le cifre rilevate.

All'utente finale è garantita la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza secondo le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di web chat sul sito internet del gestore.

Qualora non fosse possibile rilevare la lettura per qualsiasi motivo dipendente dall'utente finale, l'incaricato lascerà avviso scritto. Sarà cura dell'utente finale provvedere alla comunicazione al gestore dell'autolettura.

In mancanza di lettura o di autolettura, il gestore provvederà a emettere fattura con consumo stimato, calcolato utilizzando i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, se disponibili e altrimenti i dati dei consumi a disposizione.

Art.21 Verifica dei misuratori e del livello di pressione

L'utente finale che ritenesse inesatto il conteggio dei consumi del misuratore potrà richiederne la verifica.

La misura sarà ritenuta inesatta quando si riscontrerà una tolleranza di misurazione superiore al 5% o al 2% per portate rispettivamente inferiori o superiori alla portata di transizione.

La verifica del misuratore potrà avvenire internamente mediante misuratore tarato di confronto, in laboratorio accreditato o in contraddittorio ai sensi dell'art. 5 del decreto MISE 155/2013.

Le modalità, i tempi e le comunicazioni all'utente finale per la verifica del misuratore sono in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire le verifiche in laboratorio.

La verifica del livello di pressione è eseguita da personale del gestore al punto di consegna.

Il gestore può addebitare all'utente finale il corrispettivo per le verifiche del misuratore e di pressione nel caso in cui le verifiche del misuratore o del livello di pressione risultino nella norma.

Art.22 Conteggio del consumo

Il gestore, in base alle letture dei misuratori, calcolerà i consumi relativi a ogni contratto di fornitura eccetto quelle temporanee, quelle speciali e quelle a subdistributori, la cui rilevazione potrà avvenire su base temporale diversa.

Il conteggio dei consumi avviene secondo lo schema che segue.

□ Contratto di fornitura normale

Contratto di fornitura utenze domestiche:

fino a mc 0,2 giornalieri a tariffa agevolata; ulteriori mc 0,2 giornalieri a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza; per le concessioni cumulative con un unico misuratore per più unità abitative fino a mc 0,2 giornalieri per unità a tariffa agevolata; ulteriori mc 0,2 giornalieri per unità a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza. Per le utenze di famiglie aventi un numero di presenze superiori a 6 possono essere attribuiti, se richiesti, sia a tariffa agevolata, sia a tariffa base, 1 50 giornalieri per ogni presenza in più.

Per le utenze domestiche non residenti non è prevista la quantità giornaliera a tariffa agevolata; tutti i primi mc 0,4 giornalieri, per unità abitativa, sono calcolati a tariffa base.

Contratto di fornitura utenze industriali, artigianali e/o commerciali:

è previsto un quantitativo minimo impegnato di mc 0,4 giornalieri a tariffa base; superiori a tariffa eccedenza. Per le utenze industriali, artigianali e/o commerciali aventi un numero di addetti superiori a 16 possono essere attribuiti, se richiesti, 1 25 giornalieri per unità, a tariffa base.

Contratto di fornitura per uso allevamento:

qualsiasi quantitativo a tariffa allevamento.

Contratto di fornitura ai comuni soci:

qualsiasi quantitativo a tariffa base.

Contratto di fornitura per comunità:

fino a mc 0,2 giornalieri per divisionale (ogni 5 presenze medie su base annua) a tariffa agevolata; fino a ulteriori mc 0,2 giornalieri per divisionale (ogni 5 presenze medie su base annua) a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza;

Contratto di fornitura miste:

i consumi vengono fatturati alle tariffe previste per i tipi di utenza coinvolti.

Non sono ammesse concessioni miste con allevamento.

□ Contratto di fornitura temporanee

Contratto di fornitura temporanee per uso cantiere: qualsiasi quantitativo a tariffa eccedenza;

Contratto di fornitura temporanee per pubbliche manifestazioni e simili: qualsiasi quantitativo a tariffa eccedenza.

□ Contratto di fornitura ai sub fornitori: quantitativo alla tariffa sub fornitori di cui all'apposita convenzione.

In assenza di lettura o nel caso in cui il misuratore avesse cessato di funzionare, il gestore provvederà a emettere fattura con consumo stimato, calcolato utilizzando i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, se disponibili e altrimenti i dati dei consumi a disposizione.

Art.23 Impianti interni

Per la costruzione delle diramazioni interne, a partire dalla tubazione a valle del misuratore fuori dal pozzetto, l'utente finale potrà servirsi di ditte specializzate di sua scelta iscritte alla Camera di Commercio. Il gestore prescrive la trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi degli art 6, 7 e 8 del D. Leg.vo 37/2008 e s.m.i..

Si precisa che, in ogni caso, negli impianti interni tutte le erogazioni dovranno essere a cielo aperto, visibili al di sopra di serbatoi, lavelli o altro, in modo da evitare che l'acqua accumulata nei recipienti possa ritornare nelle condutture di alimentazione quando nella rete si avessero delle depressioni con conseguenti aspirazioni.

E' vietato utilizzare le condutture dell'acqua come presa di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Gli incaricati del gestore hanno diritto di ispezionare gli impianti interni per constatare l'osservanza delle prescrizioni d'obbligo e l'uso dell'acqua ed avranno perciò la facoltà di accedere nelle abitazioni durante le ore del giorno alla presenza dell'utente finale o di suoi delegati.

Gli impianti che non rispondessero alle condizioni fissate dal presente Regolamento o imposte nei singoli casi dovranno essere subito regolarizzati; in difetto il gestore sospenderà la fornitura dell'acqua finché sia dato pieno adempimento alle stesse.

Il gestore richiederà all'utente finale la rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste norme.

Art.24 Impianti con sollevamento meccanico

Il gestore potrà sottoscrivere contratti di fornitura con acqua da sollevare con mezzi meccanici, a beneficio di abitazioni o di servizi posti a quote altimetriche superiori alle quote piezometriche della rete.

In tal caso il gestore consegna l'acqua al pozzetto d'utenza munito di misuratore e a valle del pozzetto dovrà sempre esserci una vasca di compensazione con alimentazione sopra battente o una valvola di disconnessione.

L'esercizio del sollevamento dovrà sempre essere assunto dall'utente finale beneficiario, al quale faranno carico tutte le relative spese.

Art.25 Spese per gli allacciamenti idrici

Prima di iniziare i lavori di allacciamento idrico e dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente verserà al gestore il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori stessi.

Art.26 Consumi d'acqua per rotture interne

I consumi rilevati dipendenti da fughe per rotture interne, ovvero a valle del misuratore, saranno a totale carico dell'utente finale siano esse visibili od occulte.

Art.27 Assicurazione a favore degli utenti per consumi d'acqua dovuti a rotture interne

Tutti gli utenti finali potranno aderire e beneficiare della copertura assicurativa “Perdite occulte“. Le condizioni della polizza sono consultabili presso la sede aziendale o sul sito.

Art.28 Pagamenti

Il pagamento delle forniture e delle prestazioni deve essere effettuato dall'utente finale in base alle fatture che gli saranno periodicamente recapitate, con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse. Qualsiasi reclamo che l'utente finale ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentato per iscritto al gestore entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato in fattura.

L'utente finale può richiedere che l'inoltro delle fatture e della corrispondenza inerente alla fornitura avvenga presso un recapito diverso dall'ubicazione dell'utenza.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, in assenza di pagamento, il gestore provvederà a costituire in mora l'utente finale, mediante raccomandata a.r.

Nello stesso atto di costituzione in mora il gestore alleggerà un bollettino per il pagamento dell'insoluto e darà preavviso circa i termini e le modalità relativi all'eventuale sospensione della fornitura idrica in caso di morosità persistente oltre 20 giorni dalla costituzione in mora. L'utente finale che effettui il pagamento prima della data di sospensione del servizio dovrà provvedere a darne comunicazione al gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento. In tal caso saranno addebitate nella successiva fattura solamente le spese di recapito delle comunicazioni all'utente finale per ritardato pagamento.

Qualora l'utente finale non provveda a regolarizzare la sua posizione (entro il termine massimo di 50 giorni di calendario dalla scadenza di pagamento della fattura), il gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora.

Il gestore si riserva la facoltà di agire giudizialmente per il recupero del credito. L'utenza chiusa per morosità sarà riaperta solamente dopo aver ottenuto dall'utente finale titolare del contratto il pagamento di ogni debito e delle spese eventuali di giudizio, nonché delle spese per chiusura e riapertura dell'utenza, fatte salve le azioni legali possibili.

Nessun addebito sarà applicato all'utente finale quando il pagamento, pur essendo effettuato nei termini, non è ancora stato trasmesso per cause a lui non imputabili ovvero quando dimostri di essere inadempiente a causa di disservizi imputabili al gestore o alle aziende preposte al recapito delle fatture e agli incassi.

Art.29 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Al fine di tutelare utenti finali che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, il gestore prevede la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento.

Analogamente possono essere concesse, a tutti gli utenti finali che ne facciano richiesta, dilazioni o rateizzazioni di somme dovute a conguaglio.

Art.30 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura verrà richiesto un deposito cauzionale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente finale sulla base dell'uso dichiarato.

Tale deposito si intende fruttifero di interessi calcolati al tasso di interessi legali.

Agli utenti che richiedono la domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito; nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Analogamente, in caso di revoca della domiciliazione, si provvederà all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile successiva alla registrazione della revoca stessa.

Il deposito sarà calcolato per ogni utente finale, generalmente coincidente con un'unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, escluse solo quelle comunali.

In caso di chiusura del rapporto contrattuale il deposito cauzionale sarà rimborsato con l'ultima fattura insieme agli interessi maturati. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa, salvo ogni maggior credito del gestore.

Art.31 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute al gestore a seguito dell'emissione di fatture, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi trenta giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo;
- nei successivi giorni di ritardo saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo.

Art.32 Divieti

Oltre a quanto già esposto, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture dell'allacciamento fino al misuratore e il misuratore stesso, nonché di manovrare il rubinetto di presa stradale e quello posto prima del misuratore sul punto di consegna;
- b) di fare derivazioni dalla rete interna dopo il misuratore a favore di altri immobili o erogazioni non indicate nella richiesta di fornitura di cui all'art. 8;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati;
- d) di inserire direttamente sulle condutture pompe di qualsiasi genere;
- e) di costruire manufatti in elevazione al di sopra e in parallelo delle derivazioni e delle condotte idriche aziendali (distanza minima 1 metro);
- f) in genere di disporre dell'acqua oltre i limiti o in modi diversi dalle prescrizioni e norme del contratto di fornitura e del presente Regolamento.

Art.33 Doveri e obblighi degli utenti

Oltre a quanto esposto, gli utenti sono tenuti a:

- a) segnalare eventuali guasti ai misuratori e alle apparecchiature dell'allacciamento idrico;
- b) riparare prontamente gli impianti interni;
- c) mantenere sgombero da qualsiasi impedimento il pozzetto del misuratore.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

ACQUE REFLUE RECAPITANTI IN FOGNATURA

TITOLO II

NORME GENERALI

Art.34 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento fognario, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura previsti dalla normativa specifica in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica e dell'ambiente.

Esso disciplina gli scarichi di acque reflue recapitanti in fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia nei comuni gestiti dal gestore del servizio idrico integrato.

Art.35 - Obbligo di osservanza

I titolari di tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo, natura e provenienza recapitanti in fognatura sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Art.36 – Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria;
- b) le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione;
- c) tutte le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura.

Art.37 – Definizioni

Nel presente Regolamento si adotta la seguente terminologia:

- a) **"abitante equivalente"**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) **"acque meteoriche"**: acque raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, coperture, ecc.) di origine naturale provenienti da precipitazioni;
- c) **"acque di raffreddamento"**: acque reflue da scambiatori di calore che non abbiano subito contaminazioni o alterazioni ad esclusione della temperatura;
- d) **"acque bianche"**: miscuglio in qualsiasi percentuale di acque meteoriche e acque di raffreddamento o provenienti da utilizzazioni che non comportano contaminazioni o alterazioni della qualità dell'acqua;

- e) **“acque bionde”**: acque reflue di lavaggio e acque saponate comunque di origine domestica;
- f) **“acque nere”**: acque reflue dei servizi igienici;
- g) **“acque di processo”**: acque reflue da cicli lavorativi industriali;
- h) **“acque sotterranee”**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- i) **“acque di prima pioggia”**: le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- j) **“acque di seconda pioggia”**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento meteorico;
- k) **“acque meteoriche di dilavamento”**: le acque meteoriche di dilavamento sono la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- l) **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- m) **“acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”**: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 art.101 comma 7 e dalla L.R. n.13/2002 art.18 commi 25 e 26;
- n) **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- o) **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- p) **“scarico”**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore;
- q) **“scarichi esistenti”**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- r) **“scarico parziale”**: effluente proveniente dalle singole lavorazioni di uno stabilimento, da un determinato ciclo tecnologico o comunque da un determinato impiego dell'acqua;
- s) **“acque di scarico”**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- t) **“agglomerato”**: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- u) **“stabilimento industriale” o semplicemente, “stabilimento”**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o

l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 5 parte terza del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- v) **“applicazione al terreno”**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- w) **“utilizzo agronomica”**: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- x) **“effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
- y) **“fertilizzante”**: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
- z) **“Autorità d'ambito”**: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- aa) **“gestore del servizio idrico integrato”**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.
- bb) **“inquinamento”**: introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o legittimi usi dell'ambiente;
- cc) **“valore limite di emissione”**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
- dd) **“rete fognaria”**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- ee) **“fognatura a sistema misto”**: rete fognaria che raccoglie, in un'unica canalizzazione, le acque di tempo asciutto e di pioggia;
- ff) **“fognatura separata”**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali di prima pioggia;
- gg) **“canalizzazioni private”**: la parte delle canalizzazioni che raccolgono ed allontanano le acque reflue e meteoriche all'interno delle proprietà private fino al pozzetto di controllo escluso;

- hh) **“canalizzazioni di allacciamento pubbliche”**: la parte delle canalizzazioni necessarie all’allacciamento, dal pozzetto di controllo incluso fino al collettore fognario;
- ii) **“allacciamento fognario”**: la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura (opere di collegamento tra le canalizzazioni interne private e la pubblica fognatura).
- jj) **“fanghi”**: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- kk) **“pozzetto d’ispezione”**: manufatto integrato nella rete fognaria, sia pubblica che privata, che ne consenta l’ispezione;
- ll) **“pozzetto di controllo”**: manufatto posto di norma all’esterno della proprietà, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue o depurate;
- mm) **“trattamento appropriato”**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs.152/06;
- nn) **“trattamento primario”**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali almeno del 50%;
- oo) **“trattamento secondario”**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
- pp) **“zone vulnerabili”**: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- qq) **“zone di tutela assoluta”**: zona costituita da aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. Essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
- rr) **“zona di rispetto”**: zona costituita da una porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia della opere di prese o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell’art.94 comma 6 del D.Lgs.152/06 la medesima ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. In questa zona sono vietate le attività previste dall’art.94 comma 4 del D.Lgs.152/06;
- ss) **“scaricatori o sfioratori di piena”**: tutti i manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero nelle reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diluizione previsti dalle norme;
- tt) **“condotta di mandata”**: tratto di canalizzazione posto a valle di un impianto di sollevamento per vettoriare, in pressione, le acque sollevate fino al punto di consegna;
- uu) **“corpo ricettore”**: recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena;

- vv) **“impianto centralizzato”**: impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di una definita area urbana;
- ww) **“contratto di servizio”**: atto tra il gestore del servizio idrico integrato e il comune che disciplina la gestione del servizio idrico integrato
- xx) **“Convenzione del servizio idrico integrato”**: atto tra il gestore del servizio idrico integrato e l’Autorità d’ambito per il conferimento del servizio idrico integrato;
- yy) **“Disciplinare del servizio idrico integrato”**: atto di regolamentazione dei contenuti della Convenzione del servizio idrico integrato;
- zz) **“Titolare dello scarico”**: titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico.
- aaa) **“RQSII”**: norme sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono allegato A alla delibera n. 655 del 23 dicembre 2015 dell’AEEGSI.
- bbb) **“Acque meteoriche contaminate”** sono quelle definite dal Piano regionale di tutela acque adottato/vigente.

Art.38 - Obbligo di allacciamento fognario alla pubblica fognatura

Le acque reflue di qualsiasi natura e origine provenienti da insediamenti o edifici adibiti ad uso residenziale e da servizi o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, prospicienti, anche solo in parte, ad una condotta fognaria pubblica devono venire in essa recapitate.

L’obbligo di allacciamento di cui al comma 1 sussiste quando la minima distanza tra limite di proprietà e la rete fognaria pubblica idonea a ricevere i reflui più vicina non supera i:

- 50 metri per insediamenti abitativi singoli recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
- 70 metri per insediamenti abitativi plurifamiliari recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
- 100 metri per insediamenti industriali e commerciali recapitanti in fognatura acque reflue assimilabili alle domestiche;
- 200 metri per insediamenti industriali recapitanti in fognatura acque reflue industriali.

Il gestore si riserva di concedere deroga a quanto prescritto nei casi eccezionali e motivati.

Il gestore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di autorizzare e/o imporre recapiti diversi per le acque bianche e per le acque di raffreddamento fatte salve le prescrizioni tecniche di cui al Titolo VI.

Il gestore notifica agli interessati l’obbligo di cui al comma 1 nei modi previsti dalle norme vigenti.

Entro tre mesi dalla notifica di cui al comma 5 gli interessati devono provvedere a presentare al gestore la richiesta di allacciamento fognario alla pubblica fognatura secondo quanto indicato ai Titoli III, IV e V.

I lavori di allacciamento fognario alla pubblica fognatura devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo articolo 39.

Nel caso di costruzione di nuovi edifici serviti dalla rete fognaria pubblica la richiesta di allacciamento fognario può essere prodotta contestualmente alla presentazione del progetto edilizio tendente ad ottenere il permesso a costruire o l’autorizzazione edilizia o altri provvedimenti. L’allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del comune, a spese del soggetto autorizzato. In tutti gli altri casi l’allacciamento dell’immobile alla rete fognaria deve essere realizzato entro un anno dall’esecuzione dell’allaccio da parte del gestore e a spese del soggetto richiedente.

Il gestore del servizio idrico integrato può stabilire, per casi eccezionali e motivati, eventuale deroga ai termini indicati ai commi precedenti.

Art.39 - Allacciamenti alla rete fognaria

Qualunque intervento di allacciamento fognario alla rete fognaria pubblica può essere eseguito solo se autorizzato dal gestore.

Durante l'esecuzione di appalti di tratti fognari pubblici il gestore può provvedere all'esecuzione dei lavori di predisposizione all'allacciamento fognario dei singoli immobili prospicienti alla fognatura pubblica. Il successivo obbligatorio allacciamento potrà avere luogo solo a seguito della richiesta di allacciamento fognario ai sensi degli articoli 55, 63 e 71 del presente Regolamento.

Il gestore autorizza il richiedente all'allacciamento fognario e provvede a propria cura all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni dettate al Titolo VI.

Nel caso vengano realizzati nuovi tratti fognari in zone precedentemente sprovviste, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere entro due anni a richiedere l'allacciamento fognario alla nuova tratta fognaria.

Per ragioni di tutela igienico - ambientale e sanitaria potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento fognario con apposita ordinanza sindacale.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, o di non conformità delle opere di allacciamento rispetto alle norme tecniche, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, previa richiesta del gestore del servizio idrico integrato.

Art.40 - Allacciamenti provvisori

Il gestore può consentire allacciamenti fognari temporanei alla pubblica fognatura per lo scarico di acque reflue provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: sagre, spettacoli circensi, manifestazioni pubbliche, ecc.).

Per i cantieri adibiti alla costruzione di nuovi edifici, ove possibile, gli allacciamenti di cui al comma 1, devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.

In tutti i casi il titolare dello scarico deve presentare all'Autorità competente domanda di allacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai Titoli III, IV e V.

Art.41 - Autorizzazioni allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati da parte dell'Autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo \3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

La validità dell'autorizzazione, in capo al titolare degli scarichi, è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al gestore del servizio idrico integrato, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

L'Ente competente può negare l'allacciamento e/o lo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità. L'autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o sia disposto ad attuare le prescrizioni imposte dall'Ente competente.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni allo scarico previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico è regolamentata dall'art.130 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.42 - Proprietà dei manufatti

Tutti i manufatti fognari di allacciamento quali condotte d'allacciamento a partire dal pozzetto di controllo in sede di marciapiede e di carreggiata, sono di proprietà del gestore, anche se realizzati con il contributo dei privati.

Art.43 - Opere a carico del gestore del servizio idrico integrato e dell'Ente competente

Le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle fognature e dei relativi manufatti volti al pubblico servizio, sono a carico del gestore del servizio idrico integrato.

Ogni altra spesa necessaria e successiva alla prima realizzazione relativa ad adeguamento, sostituzione, ampliamento e potenziamento degli allacci fognari e delle reti fognarie pubbliche restano a carico del gestore.

Art.44 - Opere a carico dei privati

Le spese necessarie per i nuovi allacciamenti fognari alla pubblica fognatura sono a carico dei richiedenti.

La manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura dall'utente finale, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione del presente Regolamento, è a carico dell'utente finale.

Art.45 – Controlli

L'Autorità competente e il gestore del servizio idrico integrato sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritengono necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione o il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di fognatura, l'Autorità competente procede all'applicazione delle sanzioni previste dagli art.46 e 47 del presente Regolamento e all'applicazione di quanto previsto dall'art.130 del D.Lgs.152/2006.

Art.46 - Sanzioni del D.Lgs.152/2006

Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli art.133 e 137 del medesimo Decreto.

Art.47 - Sanzioni regolamentari

La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nella ordinanza sindacale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Le sanzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzioni comunali.

La mancata manutenzione e riparazione di danni provocati alla pubblica fognatura o all'impianto centralizzato di depurazione da privati di cui all'art. 44 del presente Regolamento, sono puniti con sanzione amministrativa comunale più le spese sostenute dal gestore del servizio idrico integrato per la rimessa in pristino della pubblica fognatura o dell'impianto centralizzato di depurazione ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.

In caso di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale pari all'ammontare del corrispettivo dovuto. La penale è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Il mancato pagamento delle somme dovute al gestore del servizio idrico integrato a seguito dell'emissione di fatture, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi trenta giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo;
- nei successivi giorni di ritardo saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo.

In caso di ritardata od omessa trasmissione delle analisi di autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate in fognatura con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico comporta l'esecuzione d'ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Art.48 – Fatturazione servizio fognatura e depurazione

Il pagamento dei servizi deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

L'utente finale può richiedere che l'inoltro delle fatture e della corrispondenza inerente al rapporto contrattuale del servizio idrico integrato avvenga presso un recapito diverso dall'ubicazione dell'utenza.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, in assenza di pagamento, il gestore del servizio idrico integrato provvederà a costituire in mora l'utente, mediante raccomandata a.r.

Il gestore si riserva la facoltà di agire giudizialmente per il recupero del credito. Nessun addebito sarà applicato all'utente quando il pagamento, pur essendo effettuato nei termini, non è ancora stato trasmesso per cause a lui non imputabili ovvero quando dimostri di essere inadempiente a causa di disservizi imputabili al gestore o alle aziende preposte al recapito delle fatture e agli incassi.

Art.49 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Al fine di tutelare utenti finali che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, il gestore prevede la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento.

Analogamente possono essere concesse, a tutti gli utenti finali che ne facciano richiesta, dilazioni o rateizzazioni di somme dovute a conguaglio.

Art.50 - Rimborsi dei corrispettivi di depurazione e fognatura agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne

In base al principio che, in caso di perdite occulte nelle reti interne private, l'acqua fuoriuscita non viene raccolta nella pubblica fognatura e tanto meno depurata si ritiene indebito l'assoggettamento a tariffa acque reflue dei consumi imputabili alla perdita.

Lo sgravio del corrispettivo della tariffa di depurazione e fognatura sarà quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazioni emanate dal gestore.

La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal gestore.

Art.51 - Tariffa

La tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione è riscossa dal gestore e regolata dall'AEEGSI.

TITOLO III

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA

Art.52 - Disciplina degli scarichi

Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento di fognatura.

L'Ente competente, quale Autorità preposta al controllo, d'intesa con il gestore del servizio idrico integrato verifica l'osservanza del presente Regolamento e si riserva la facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica, dell'impianto di depurazione centralizzato e la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente.

Art.53 - Scarichi di acque nere e bionde

Gli scarichi delle acque nere e bionde provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, devono di norma, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, essere recapitati nella fognatura pubblica direttamente senza interposizione di preesistenti pozzi neri, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionale sia di tipo Imhoff.

Il gestore si riserva il diritto di autorizzare lo scarico in fognatura di reflui sottoposti a trattamento in vasche condensa grassi o fosse Imhoff, ovvero di imporre per i nuovi insediamenti l'adozione di particolari pretrattamenti, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete fognaria nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene e della salute pubblica.

Art.54 - Scarichi di acque bianche

Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d'acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Gli insediamenti di tipo residenziale esistenti nei centri ad alta densità abitativa faranno uso, là dove possibile e fino alla realizzazione della rete fognaria separata, degli esistenti pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque bianche.

Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a ristrutturazione, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliati in corsi d'acqua superficiali o disperse mediante pozzi assorbenti sul suolo ovvero, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile, scaricate in fognatura.

L'Ente competente, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare lo scarico delle acque di cui al comma 1 direttamente in fognatura, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi.

La realizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente l'abitato comporta l'obbligo, qualora siano verificate le condizioni di cui all'art.38, comma 2, di allacciamento alla fognatura comunale per le acque di cui al comma 1.

Art.55 – Richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario

Un nuovo allacciamento fognario è considerato un lavoro complesso.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario dovrà essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario potrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili allo sportello fisico aziendale o scaricabili dal sito internet aziendale. Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati i documenti specificatamente richiesti dal gestore.

Le spese inerenti alla richiesta di preventivazione sono a carico dell'utente finale, che provvederà al loro versamento, quale condizione di procedibilità, prima del sopralluogo.

Il gestore si riserva di accettare o respingere ogni richiesta di preventivazione qualora circostanze eccezionali o ragioni urbanistiche, tecniche, igieniche lo richiedano. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

La concessione di deroga all'obbligo dell'allacciamento in fognatura, la negazione dell'immissione delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura dovranno rispettare quanto previsto dalla parte terza del D. Leg.vo 152/06 e s.m.i. inoltre dovranno essere esplicitamente motivate ed adeguatamente giustificate per qualsiasi tipo di acque reflue descrivendo se trattasi di impedimenti qualitativi, quantitativi o tecnici.

Art.56 - Domanda di autorizzazione allo scarico

In base all'art.52 del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di alcuna domanda di autorizzazione allo scarico.

Art.57 - Rilascio dell'ammissione al servizio di fognatura e depurazione

L'accettazione del preventivo per l'allacciamento fognario costituisce anche formale richiesta di ammissione al servizio di fognatura e depurazione.

L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione viene rilasciata dal gestore al titolare dello scarico di cui all'art. 55 previa verifica dei requisiti richiesti in fase di istruttoria della pratica.

L'ammissione al servizio di fognatura e depurazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito nella richiesta di preventivazione all'allacciamento fognario.

Qualora l'utente finale richieda al gestore il rilascio di un parere attestante il regolare allacciamento alla rete fognaria su un immobile esistente, in base all'art.124 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni e all'art.56 del Regolamento di fognatura, il gestore, previo sopralluogo rilascia il parere attestante che l'immobile risulta allacciato e che le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sono sempre ammesse alla pubblica fognatura, nell'osservanza del regolamento di fognatura.

Art.58 - Divieto dello scarico nella rete fognaria di sostanze pericolose

Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciate alla rete fognaria servita da un impianto di depurazione centralizzato, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati dal presente Regolamento. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:

- sostanze infiammabili o esplosive;
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti);
- acque reflue contenenti sostanze radioattive in quantità e/o concentrazioni superiori ai valori stabiliti per lo smaltimento nell'ambiente dalla normativa vigente;
- sostanze aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
- sostanze che nell'intervallo di temperatura 10°C - 45°C possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- acque di scarico a temperatura superiore a 45°C;
- sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, ecc.);
- materiali grossolani;
- immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo, o demolizione, ecc.;
- fanghi di qualsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, percolati, ecc.);
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati;
- malte cementizie, malte bastarde o di calce, calce spenta, residui di pittura per edilizia, vernici, ecc.
- rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti della alimentazione.

L'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni riportate all'art.47 comma 3 del presente Regolamento.

In ogni caso il contravventore è tenuto al ripristino della funzionalità della rete fognaria ed alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati all'Ente competente, al gestore del servizio idrico integrato o a terzi.

Art.59 - Negazione dell'immissione delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Il gestore si riserva la facoltà di negare l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue qualora evidenzii particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non vengano realizzate a regola d'arte le opere di allacciamento secondo le norme tecniche previste al Titolo VI. Il diniego all'immissione verrà ritirato qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o abbia realizzato quanto prescritto dal gestore.

L'Ente competente, qualora vengano accertate gravi e/o ripetute violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 57 e 58, applicherà quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del presente Regolamento.

Art.60 – Tariffa per le utenze fognarie domestiche

La tariffa è suddivisa in due quote: una relativa al servizio di fognatura e una relativa al servizio di depurazione.

La quota relativa al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti assoggettabili; la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta da tutti gli utenti assoggettabili al servizio di fognatura in presenza di una rete fognaria collegata a un sistema di depurazione.

Fermi i termini di cui all'art. 155 comma 1 del D.Lgs.152/2006 la determinazione della quota tariffaria dovuta da ogni utenza è calcolata sul volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

TITOLO IV

SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art.61 - Disciplina degli scarichi

I nuovi richiedenti la preventivazione per l'allacciamento fognario e lo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche devono presentare anche la istanza di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche.

I richiedenti lo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche già allacciati alla pubblica fognatura devono presentare la istanza di assimilabilità degli scarichi alle acque reflue domestiche.

Art.62 - Criteri di assimilabilità

Gli scarichi di acque reflue assimilabili a quelli delle acque reflue domestiche sono sottoposti al regime regolamentare di cui al Titolo III del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai successivi articoli.

Sono comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs 152/2006:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali fatte salve le discipline regionali di settore.

Relativamente al punto e) di cui sopra la normativa regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2002 comma 25 e 26 così come modificato dall'art. 179 comma 1 lettera b) numero 2) della legge regionale n. 26/2012 si applica quanto previsto agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 227/2011 "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche".

Sono pertanto assimilate alle acque reflue domestiche anche:

- I. le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del D.P.R. 227/2011;

Tabella 1.

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	<=15
2	Ph		5,5 - 9,5
3	Temperatura	C°	<=30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	<=700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	<=300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	<=700
9	Rapporto COD / BOD5		<=2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	<=30
11	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	<=50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	<=0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	<=30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	<=40
15	Tensioattivi	mg/l	<=20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

- II. le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- III. le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. 227/2011, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

Art.63 - Domanda di preventivazione per l'allacciamento fognario

Un nuovo allacciamento fognario è considerato un lavoro complesso.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario dovrà essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario potrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili allo sportello fisico aziendale o scaricabili dal sito internet aziendale. Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati i documenti specificatamente richiesti dal gestore.

Le spese inerenti alla richiesta di preventivazione sono a carico dell'utente finale, che provvederà al loro versamento, quale condizione di procedibilità, prima del sopralluogo.

Il gestore si riserva di accettare o respingere ogni richiesta di preventivazione qualora circostanze eccezionali o ragioni urbanistiche, tecniche, igieniche lo richiedano. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

La concessione di deroga all'obbligo dell'allacciamento in fognatura, la negazione dell'immissione delle acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura e la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura dovranno rispettare quanto previsto dalla parte terza del D. Leg.vo 152/06 e s.m.i. inoltre dovranno essere esplicitamente motivate ed adeguatamente giustificate per qualsiasi tipo di acque reflue descrivendo se trattasi di impedimenti qualitativi, quantitativi o tecnici.

Art.64 - Istanza di assimilabilità

I richiedenti l'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche in base a quanto stabilito dall'articolo 61 devono presentare istanza di assimilabilità secondo la modulistica predisposta dal gestore del servizio idrico integrato.

Al fine di valutare l'istanza di assimilabilità dello scarico, in fase di istruttoria, si dovranno utilizzare i valori guida indicati nelle Tabelle 1 e 2 di cui al presente Titolo IV;

L'istanza, resa in carta semplice, redatta secondo il modulo predisposto dal gestore del servizio idrico integrato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- scheda tecnica di rilevamento dati;
- planimetria in scala 1:200 con indicazione dell'insediamento, dei limiti di proprietà, del tracciato della rete fognaria interna con indicazione del punto di uscita;
- scheda tecnica descrittiva dell'eventuale impianto di pretrattamento (per i casi previsti all'art. 62 lettera e) numero I e nei casi previsti dall'art. 53 comma 2 del presente regolamento);
- eventuale certificato analitico riportante i valori dei parametri caratteristici delle acque reflue prodotte dall'attività svolta con particolare riferimento ai parametri di cui alla tabella 1 (per i casi previsti all'art. 62 lettera e) numero I).

I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate domestiche devono comunicare al gestore qualsiasi variazione di destinazione d'uso o che comporti cambiamenti significativi sulla qualità delle acque scaricate.

Art.65 - Negazione dell'assimilabilità

A seguito dell'istanza di assimilabilità presentata dal titolare dello scarico, l'Ente competente può negare l'assimilabilità di detto scarico, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 62 del presente Regolamento. In tale ipotesi il titolare dello scarico è tenuto a presentare domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, secondo quanto previsto al Titolo V, "Scarichi di acque reflue industriali".

Qualora intervengano variazioni sulla qualità degli scarichi terminali, ovvero cambiamenti di destinazione d'uso che rendano lo scarico dell'insediamento non più classificabile come scarico di acque reflue assimilate domestiche ai sensi dell'articolo 62, l'Ente competente comunica la negazione dell'assimilabilità all'interessato, il quale deve presentare domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, secondo le modalità previste per gli scarichi di acque reflue industriali ed adeguarsi al presente Regolamento.

Art.66 – Tariffa per le utenze fognarie assimilate alle domestiche

Per tutte le utenze assimilate alle domestiche si applica l'art. 60.

TITOLO V

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art.67 - Disciplina degli scarichi

Sono da considerarsi industriali le acque reflue di cui all'art.37 punto 1 lettere c), g), i), k), n).

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 del presente Regolamento, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 2, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 2 del presente articolo.

Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento (qualità e quantità) delle acque da parte dell'Autorità competente. Il campionamento degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, salvo quanto stabilito al successivo comma 6, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria stessa.

Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 4 e 5 del presente Regolamento, il punto di campionamento dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti.

L'Ente competente e il gestore del servizio idrico integrato, quali Autorità preposte al controllo, verificano l'osservanza dei limiti di emissione e delle norme del presente Regolamento e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengano più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica e dell'impianto di depurazione centralizzato, la salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alla gestione, della salute pubblica e dell'ambiente. In particolare l'Ente competente su proposta del gestore del servizio

idrico integrato si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque reflue industriali scaricate in fognatura.

Art.68 - Acque di raffreddamento

Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile o non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica.

Gli scarichi delle acque di raffreddamento recapitati nella fognatura pubblica, sottoposte a trattamento assieme ad altre acque originate all'interno dello stesso insediamento, o recapitate in modo indipendente dagli altri scarichi, sono sottoposte al regime giuridico degli scarichi di acque reflue industriali.

L'Ente competente tramite il gestore del servizio idrico integrato, al fine di limitare il carico idraulico nella rete fognaria ed incentivare il corretto e razionale utilizzo dell'acqua, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, l'adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici.

Art.69 - Scarichi di acque nere e bionde

Le acque reflue, nere e bionde, provenienti da stabilimenti industriali, qualora recapitate in modo separato da tutte le altre acque reflue provenienti dallo stabilimento, devono essere convogliate nella fognatura direttamente senza pretrattamenti salvo vasche condensa grassi sulle acque provenienti da mense, cucine, ecc..

L'Ente competente si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti al fine del buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione centralizzato.

Art.70 – Acque meteoriche di dilavamento

Le acque meteoriche di dilavamento sono disciplinate dal Capo II del Piano Regionale di Tutela delle acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si distinguono tre tipologie di acque meteoriche di dilavamento:

- acque meteoriche provenienti dalla condotta bianca delle reti fognarie separate;
- acque meteoriche provenienti da aree pubbliche;
- acque meteoriche di dilavamento contaminate.

Art.71 – Richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario

Un nuovo allacciamento fognario è considerato un lavoro complesso.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario dovrà essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

La richiesta di preventivazione per l'allacciamento fognario potrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili allo sportello fisico aziendale o scaricabili dal sito internet aziendale. Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati i documenti specificatamente richiesti dal gestore.

Le spese inerenti alla richiesta di preventivazione sono a carico dell'utente finale, che provvederà al loro versamento, quale condizione di procedibilità, prima del sopralluogo.

Il gestore si riserva di accettare o respingere ogni richiesta di preventivazione qualora circostanze eccezionali o ragioni urbanistiche, tecniche, igieniche lo richiedano. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

Art.72 - Domanda di autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi industriali devono essere preventivamente autorizzati.

Le autorizzazioni sono così classificate:

Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per le attività previste dall'art. 6 comma 13 del D.Lgs. 152/2006. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda e le modifiche sostanziali di tali installazioni. Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. n.152/2006 per le attività soggette ad A.I.A. l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall' A.I.A.;

Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) per le attività delle piccole e medie imprese e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia autorizzazione integrata ambientale. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 59/2013 l'A.U.A. sostituisce l'autorizzazione allo scarico.

Autorizzazione allo scarico per la casistica non contemplata nell'A.I.A. e nell'A.U.A. ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

La richiesta di A.I.A. deve essere presentata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Ambiente e corredata da tutti i documenti previsti dall'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006.

La richiesta di A.U.A. deve essere inoltrata al SUAP (sportello unico attività produttive competente per territorio) e corredata dai documenti, dichiarazioni e dalle attestazioni previste dall'art. 3 del DPR n. 59/2013.

La richiesta di autorizzazione allo scarico per attività non contemplate dall'A.I.A. o dall'A.U.A. deve essere presentata su carta legale al gestore del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dal medesimo.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 4, la richiesta di autorizzazione deve altresì indicare:

- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il gestore del servizio idrico integrato determina l'importo e le modalità di versamento delle spese di istruttoria che il richiedente è tenuto a liquidare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Art.73 - Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane

Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art.110 del D.Lgs.152/2006, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

Art.74 - Rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate da:
Regione Friuli Venezia Giulia per le autorizzazioni integrate ambientali;
Provincia competente per le autorizzazioni uniche ambientali;
gestore del servizio idrico integrato per le autorizzazioni allo scarico non contemplate dall'A.I.A. e dall'A.U.A.

La durata delle autorizzazioni è stabilita:
per l'A.I.A dal D. Lgs 59/2005 all'art. 9 commi 1 e 3;
per l'A.U.A dal D.P.R. 59/2013 all'art. 3 comma 6;
per l'autorizzazione allo scarico non contemplata nei casi precedenti dal art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/2006.

Il rinnovo va richiesto:
per l'A.I.A sei mesi prima della data di scadenza (art. 9 comma 5 del D. Lgs 59/2005);
per l'A.U.A sei mesi della data di scadenza (art. 5 comma 1 del D.P.R. 59/2013);
per l'autorizzazione allo scarico non contemplata nei casi precedenti un anno prima della data di scadenza (art. 124 comma 8 del D. Lgs. 152/2006).

Ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs n.152/2006 l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs.152/2006.

Nel caso di variazione del nominativo del legale rappresentante, questi deve darne immediata notizia all'Autorità competente.

L'autorizzazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito nella richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella fognatura e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni rispetto alla situazione nota all'autorità competente. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari (art. 124 comma 12 del D. Lgs 152/2006).

Art.75 – Prescrizioni

E' vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all'impianto di depurazione centralizzato.

L'Autorità competente può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi delle acque reflue industriali di processo sono autorizzati al recapito nella pubblica fognatura previa verifica, da parte dell'Autorità competente, del rispetto dei valori limite di emissione dell'impianto di depurazione delle acque reflue. Ferma restando

l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 allegata al presente Regolamento e purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di cui alla Tabella 3 del presente Regolamento (desunta dalla tab.3/A dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06) o quelli stabiliti dalla Regione, l'Autorità competente può adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nella stessa Tabella 3 del Decreto citato.

Per le sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella, ai sensi dell'art.108, comma 4 del D. Lgs.152/06.

Le acque reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo esterno alla proprietà, di agevole accessibilità, assunto quale punto per la campionamento degli scarichi da parte dell'Autorità preposta al controllo.

Le acque reflue industriali sono eventualmente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limite di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di fognatura.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 allegate al presente Regolamento di fognatura l'Autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunicare al gestore del servizio idrico integrato le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immesse in fognatura nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica predisposta dal gestore del servizio idrico integrato.

I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nella autorizzazione allo scarico.

Art.76 - Negazione dell'autorizzazione allo scarico

L'Autorità competente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d'arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste al Titolo VI. L'autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dall'Ente competente.

Art.77 – Tariffa

La tariffa, suddivisa in due aliquote di cui una relativa al servizio di fognatura ed una relativa al servizio di depurazione, è riscossa dall'Ente gestore del servizio idrico integrato, agli utenti allacciati alla pubblica fognatura secondo quanto disposto dagli Art.154 e seguenti

del D.Lgs.n.152/2006. La quota di tariffa è determinata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, così come determinato dall'A.A.T.O. "Centrale Friuli" ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2005.

I titolari degli insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento, non sono tenuti al pagamento della tariffa di cui al comma 1.

Il calcolo di aggiornamento delle tariffe e l'applicazione delle medesime spettano al soggetto gestore del servizio idrico integrato, salvo eventuali diverse disposizioni emanate dall'C.A.T.O..

Il calcolo del corrispettivo di fognatura e depurazione per acque reflue industriali si ottiene:

A) Scarichi entro i limiti tabellari

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f \right) + d_a \right] V$$

ove:

T2 = tariffa (€/anno);

F2 = da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al Decreto Legislativo n. 59/2005), sulla base della convenzione.

Volume annuo scaricato	Importo (€/anno)
Fino a 1.500 m3	60,00
Da 1.501 a 5.000 m3	120,00
Da 5.001 a 20.000 m3	240,00
Da 20.001 a 100.000 m3	300,00
Da 100.001 a 500.000 m3	450,00
Oltre 500.000 m3	600,00

f2 = tariffa di fognatura (€/m3);

d = tariffa di depurazione (€/m3);

dv = 0.3 d;

K2 = sulla base della tabella che segue

	Valore di K2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione	0
COD/BOD5 ≤ 2,2	1
2,2 < COD/BOD5 ≤ 3,0	1,1
3,0 < COD/BOD5 ≤ 4,0	1,2
COD/BOD5 > 4,0	1,3

O_i/ O_f : rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

S_i/S_f : rapporto fra i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH7) in mg/l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

d_b = 0,5 d;

d_f = 0,2 d ;

d_a = viene calcolato dal gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (chiari flocculazione), riferendo il valore a mc di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/mc anno trattati).

V = il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il "corrispettivo" più elevato sull'intero volume scaricato.

B) Scarichi con valori in deroga

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + d_v + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} d_b + \frac{S_i}{S_f} d_f + \frac{\sum P D_i d_1}{P D_f} \right) + d_a \right] V$$

ove:

T₂ = tariffa (€/anno);

F₂ = da valutare sulla base della tabella che segue per ogni singolo scarico dello stabilimento ovvero per ogni singola autorizzazione rilasciata dal gestore oppure, per le utenze che non dispongono di autorizzazione rilasciata dal gestore (es. stabilimenti soggetti al Decreto Legislativo n. 59/2005), sulla base della convenzione.

Volume scaricato	Importo (€/anno)
Fino a 1.500 m3	60,00
Da 1.501 a 5.000 m3	120,00
Da 5.001 a 20.000 m3	240,00
Da 20.001 a	300,00

100.000 m3	
Da 100.001 a 500.000 m3	450,00
Oltre 500.000 m3	600,00

f2 = tariffa di fognatura (€/m3);

d = tariffa di depurazione (€/m3);

dv = 0,3 d;

K2 = sulla base della tabella che segue

	Valore di K2
Scarico conforme ai valori limite di emissione previsti allo scarico finale dell'impianto di depurazione	0
COD/BOD5 ≤ 2,2	1
2,2 < COD/BOD5 ≤ 3,0	1,1
3,0 < COD/BOD5 ≤ 4,0	1,2
COD/BOD5 > 4,0	1,3

Oi/Of : rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH7) in mg/l e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

Si/Sf : rapporto fra i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH7) in mg/l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo affluente all'impianto, in mg/l. Devono essere desunti dai valori delle analisi di autocontrollo ovvero dai controlli del gestore e/o ARPA, mentre i dati relativi all'impianto di depurazione devono essere desunti da quelli storici rilevati. Per gli scarichi che presentano (o si dichiarano) valori di concentrazione inferiori alle corrispondenti concentrazioni in ingresso al depuratore, il rapporto viene assunto pari a 1.

db = 0,5 d;

df = 0,2 d ;

ΣPDId1/PDf : sommatoria dei rapporti tra le concentrazioni dei parametri ammessi in deroga allo scarico e le corrispondenti concentrazioni dei parametri in ingresso all'impianto centralizzato (dopo sedimentazione a pH7) moltiplicati per il coefficiente d1. La formula non si applica ai parametri "colore", "temperatura" e "pH" (in quest'ultimo caso l'importo sarà fissato caso per caso).

d1 = 0,15 d

da = viene calcolato dal gestore a consuntivo in relazione ai costi sostenuti annualmente per trattamenti specifici (chiari flocculazione), riferendo il valore a m3 di liquame trattato annualmente (costo annuo sostenuto/ m3 anno trattati).

V = il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato dal gestore dalla lettura dei misuratori. In ogni caso qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi

misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il “corrispettivo” più elevato sull’intero volume scaricato.

Tabella 3 tratta da Tab.3 allegato 5 parte III D.Lgs.152/2006
Valori limiti di emissione in fognatura.

N. parametro	SOSTANZE	u.m.	Scarico in pubblica fognatura ²
1	pH		5,5 ÷ 9,5
2	Temperatura	° C	3
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200
7	BOD5 (come O2)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O2)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	g/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO4)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) 4	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH4) 4	mg/L	≤ 30

² I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 parte terza del Decreto Legislativo 152/2006 relativa a sostanze pericolose.

³ Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

⁴ Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

34	Azoto nitroso (come N) 4	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) 4	mg/L	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- diedrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 2
50	Saggio di tossicità acuta 5		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

⁵ Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V del Decreto Legislativo Lgs. 152/2006, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 4 tratta da:

TABELLA 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006
Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (**)

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	Media mensile	Media giorno (*)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico (1)			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Produzione di pigmenti	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/Kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata – da applicare al Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere – da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	

scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale			
Mercurio (settore diverso da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/l capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori al Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione da batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi Stabilimenti di recupero del mercurio (1) -Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate – valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione di PCP Na idrolisi	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50

dell'esaclorobenzene			
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1.5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti (1)			
Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	Media mensile	Media giorno (*)
Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1.5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl ₃ di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7.5	
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di	2.5	5

mediante perclorurazione- procedimento senza lavaggio	percloroetilene		
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)			
Produzione di clorofluorocaruri (1)			
1.2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1.2 dicloroetano	g/t	2.5	5
Produzione 1.2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1.2 dicloroetano di sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2.5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2.5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t	0.5	

Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2.5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t	2.5	20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di clorofluorocarbonio (1)			
(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle medie giornaliera il doppio di quella mensile. (**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le Autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 125, comma 2, e dall'articolo 108, commi 2 e 4 del D.Lgs.152/2006. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 4 del presente Regolamento di fognatura.			
Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 125, comma 2 e art.108, commi 2 e 4(*)		
Cadmio	10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3/A e le procedure dell'articolo 108, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m3		
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108		
Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 125, comma 2 e art.108, commi 2 e 4(*)		
Mercurio (settori diversi dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg		
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH		
DDT	1 Kg/anno di DDT		
Pentaclorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP		
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108		

Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 Kg/anno di ECBD
Cloroformio	30 Kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	È sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo 108
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

(*) Gli articoli e le tabelle citate si riferiscono al D.Lgs.152/2006.

(1) per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

(2) per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC)		
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI)		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB)		
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER)		

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A del D.Lgs.152/2006 deve essere prevista una procedura di controllo che prevede: - il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame; - la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo. La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.		

Tabella 5 tratta da:

Tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152/06

Sostanze per le quali non possono essere adottati (1), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 per lo scarico in fognatura.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi cloruri)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente" (R50 e 51/53) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52 e successive modifiche e integrazioni

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del citato Decreto legislativo, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'articolo 107, stesso Decreto, per i parametri della tabella 6 del presente Regolamento di fognatura, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato nella citata tabella 3 del Decreto.

TITOLO VI

NORME TECNICHE COSTRUTTIVE

Art.78 - Allacciamenti fognari su sede stradale

E' vietata la manomissione del suolo pubblico e delle condotte fognarie pubbliche.

L'allacciamento in sede stradale è realizzato di norma sulla generatrice superiore della tubazione. Nel caso di allacciamenti diversi questi dovranno essere comunque realizzati al di sopra dell'asse baricentrico orizzontale e tassativamente con inclinazione sull'orizzontale rispetto al normale deflusso delle acque nel collettore fognario non superiore a 90°. Dovrà essere assicurata la perfetta tenuta idraulica della linea di allacciamento. La formazione del foro di immissione sulla pubblica fognatura dovrà essere realizzato con strumenti idonei ad ottenere un foro perfettamente circolare e ridurre al minimo le possibilità di danneggiamento della condotta pubblica. I materiali utilizzati per la connessione alla pubblica fognatura per dimensioni, qualità dei materiali e resistenza meccanica dovranno essere consoni alle condizioni di esercizio.

Il materiale demolito sulla tubazione pubblica e di cantiere per la realizzazione dell'allacciamento fognario dovranno essere accuratamente recuperati onde evitare intasamenti della rete fognaria. L'innesto sulla condotta pubblica dell'allacciamento fognario non dovrà in nessun caso occludere anche parzialmente la sezione interna del collettore fognario pubblico.

Tutti gli allacciamenti devono essere provvisti di un apposito pozzetto di controllo posto all'esterno della proprietà per consentire le verifiche del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I titolari degli scarichi in fognatura privi del suddetto manufatto provvedono alla sua installazione secondo le indicazioni e nei termini fissati caso per caso dal gestore del servizio idrico integrato. Il pozzetto di controllo esterno, salvo diverse indicazioni del gestore del servizio idrico integrato, deve essere costruito in calcestruzzo vibrato ed armato munito di chiusino in ghisa antiodore ed idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dai carichi stradali ai sensi della norma UNI EN 124. Il pozzetto sarà di norma di sezione quadrata con lato di 400 mm.

In prossimità di interferenze con altri sottoservizi la condotta di allacciamento fognario dovrà essere normalmente posata al di sotto degli stessi.

Art.79 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti

Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il gestore del servizio idrico integrato riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti fognari da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di acque reflue non idonee, tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria dei manufatti fognari, nonché per i relativi sopralluoghi, sono a carico del soggetto che ha provocato il danno. I lavori di ripristino della funzionalità dell'allacciamento sono eseguiti dal gestore.

Art.80 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti

Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, sono allacciate alla rete fognaria pubblica previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative dei reflui.

L'allacciamento di utenze con acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata all'impianto di depurazione centralizzato, implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi neri nonché dei dispositivi di dispersione non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti. Gli oneri di tali dismissioni e modifiche alla rete fognaria interna sono a totale carico del titolare interessato.

Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia esistenti e allacciati alla pubblica fognatura non collegata ad un impianto di depurazione centralizzato, sino alla realizzazione dell'impianto di depurazione centralizzato, dovranno provvedere a realizzare idonei pretrattamenti delle acque reflue scaricate per renderle conformi ai limiti tabellari di riferimento.

Lo spurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei pozzi neri dovrà essere eseguito direttamente dall'interessato a proprie spese.

Art.81 - Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria

Il gestore del servizio idrico integrato, si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori fognari pubblici. I titolari degli insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte le informazioni in loro possesso circa il numero, l'ubicazione e il funzionamento degli allacciamenti.

Art.82 - Allacciamenti di scarichi industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali sono di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche o assimilabili, di raffreddamento, di lavaggio, ecc), e dotati di un pozzetto di controllo ubicato sul suolo pubblico, o comunque all'esterno di recinzioni, in posizione di agevole accessibilità ed idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico da parte delle Autorità competenti al controllo.

Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico collegamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente fino all'esterno della proprietà o della recinzione e dotato dell'apposito pozzetto di controllo prima della miscelazione con altre acque. Diversamente, per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006 il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso l'Ente competente, il gestore del servizio idrico integrato e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone, cose ed animali, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con deleghe ambientali a soggetto terzo responsabile (gestore dell'impianto di trattamento) o a personale interno dell'azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.

Art.83 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento

Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immesse per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare dell'attività fare ricorso a sollevamenti meccanici.

Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore alla minima quota di innesto alla rete fognaria pubblica e sia possibile allacciare solo una parte degli scarichi alla rete per gravità.

Il pozzetto di sollevamento potrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza collegato per gravità ad una vasca a tenuta di accumulo. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione di lavoro anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibili con la destinazione d'uso dello stabile. Il numero delle pompe del sollevamento è consigliata non inferiore a due e dovranno essere dimensionate in relazione alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue ed alla consistenza dell'insediamento. Nel caso in cui non sia possibile realizzare una vasca di accumulo, è consigliata l'installazione di due pompe aventi dimensioni tali da intervenire una alla volta con possibilità di scavalco pompa e generatore di energia elettrica di emergenza.

Art.84 - Allacciamenti alle tratte di fognatura non collegate al depuratore centralizzato

E' vietata la realizzazione di allacciamenti alle reti fognarie non collegate al depuratore centralizzato, fino ad un loro eventuale collegamento al depuratore.

In deroga al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato, può autorizzare, in via provvisoria e/o definitiva, eventuali immissioni meteoriche, salvo l'adozione di pretrattamenti qualora ritenuti necessari.

Gli eventuali scarichi allacciati ed in esercizio, ad eccezione delle immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati alla normativa vigente ed al presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano gli scaricatori di piena e le condotte dismesse della rete fognaria.

Art.85 - Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate

Gli allacciamenti alla rete fognaria per lo scarico delle acque reflue di qualsiasi genere, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:

- abusivamente o senza apposita autorizzazione;
- su caditoie stradali;
- sui passi d'uomo dei pozzetti di ispezione della fognatura pubblica;
- su tratti fognari in pressione;
- su collettori scaricatori di piena ad esclusione delle acque meteoriche;
- sulle condotte fognarie dismesse.

Art.86 - Ventilazione dei condotti fognari

Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione della rete fognaria, si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento.

Sulle condotte interne agli immobili si consiglia il prolungamento delle colonne verticali di aerazione oltre il tetto.

Art.87 - Prescrizioni edilizie

Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette anche alle disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti di Edilizia ed Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

Nel caso di interventi di edilizia pubblica o privata nei quali è prevista la predisposizione delle reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte del gestore del servizio idrico integrato. Il gestore esprimerà anche un parere vincolante sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria. Al gestore è affidato anche l'incarico della supervisione durante la realizzazione delle opere. Le opere di urbanizzazione primaria saranno prese in carico solo dopo il collaudo delle stesse.

Art.88 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne ad edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.

Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rete fognaria, ferma restando la divisione delle canalizzazioni interne in base alla qualità delle acque scaricate.

Le diverse colonne verticali di scarico delle acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita l'immissione in fognatura di queste ultime, devono essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato all'esterno della proprietà privata. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.

Tutti gli specchi igienici per l'evacuazione delle acque di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, devono essere muniti di chiusura idraulica a sifone. La ventilazione delle reti interne può essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico previste all'art.86.

Nel caso di scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche ed assimilabili, la tubazione di allacciamento (dal pozzetto di controllo alla pubblica fognatura), deve avere di norma una pendenza non inferiore al 1% e diametro non inferiore a 160 mm. Nei casi ove ciò non fosse possibile la soluzione adottata dovrà essere supportata da idonei calcoli idraulici sottoscritti da un tecnico abilitato.

E' vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante pluviali.

I pluviali della facciata adiacenti alla pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano, per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi oppure essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale plastico idoneo.

E' fatto divieto di scaricare direttamente i pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi.

Art.89 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali

Negli stabilimenti industriali le canalizzazioni interne sono realizzate in modo tale che il gestore del servizio idrico integrato o l'Autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso. Le condotte che convogliano le acque reflue industriali devono di norma, essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mense, spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, sono realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 88.

In sede di richiesta di preventivazione per l'allacciamento o di autorizzazione allo scarico, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, possono essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.

In casi particolari e su proposta del gestore del servizio idrico integrato, l'Autorità competente può permettere in deroga all'art.38 lo scarico separato delle acque di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

Art.90 - Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali

Qualora l'Autorità competente, su indicazione del gestore del servizio idrico integrato, lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale potrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui immessi nella rete fognaria pubblica, accessibile al personale di servizio del gestore del servizio idrico integrato e agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature installate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totale carico dell'utente. Le caratteristiche delle stazioni sono preventivamente approvate dal gestore del servizio idrico integrato che, in funzione della caratteristica dei reflui e della quantità delle acque immesse nella rete fognaria, può richiedere:

- il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento automatico;
- l'installazione di misuratori di portata;
- la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati, per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del gestore del servizio idrico integrato o degli altri soggetti incaricati al controllo, internamente alla proprietà);
- misuratori volumetrici della quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.).

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose è predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

Per gli scarichi di acque reflue industriali immesse nella rete fognaria pubblica attraverso canalizzazioni interne condominiali, ove non sia tecnicamente realizzabile lo specifico pozzetto di prelievo accessibile dall'esterno della proprietà, il punto di campionamento è predisposto subito a monte della confluenza nelle condotte condominiali e comunque prima di qualsiasi diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico del titolare dello scarico autorizzato.

Art.91 - Servitù di acquedotto e fognatura

Per allacciamenti fognari che richiedano l'attraversamento di proprietà demaniali o private, il richiedente l'allacciamento fognario deve ottenere dal proprietario del fondo da attraversare il diritto di servitù di acquedotto a favore del gestore fino al pozzetto di controllo compreso, con diritto di accesso lungo le condutture da parte del personale del gestore per verifiche, riparazioni od altro, assumendosi anche gli eventuali oneri che il proprietario del fondo attraversato imponesse per la servitù. L'atto dovrà essere fornito al gestore quale documento propedeutico alla realizzazione dell'allacciamento fognario. Questi oneri ai sensi dell'art. 20 del RQSII rientrano tra i titoli sospensivi del tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico previsto dal RQSII.

Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria comunale in caso di mancato accordo con il proprietario del fondo servente, può richiedere all'Autorità giudiziaria l'istituzione di una servitù di acquedotto e fognatura coattiva a norma dell'art.1033 e seguenti del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il suo proprietario può impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, se le condotte risultano idonee, l'immissione del refluo nelle proprie. Sulle medesime dovrà essere istituita la servitù di acquedotto a favore del gestore.

Art.92 - Misuratori del prelievo idrico autonomo

Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a proprie spese alla installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura volumetrici delle acque prelevate. Il misuratore volumetrico deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il gestore del servizio idrico integrato può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L'utente è obbligato a comunicare al gestore del servizio idrico integrato gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l'eventuale spostamento dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.

Salvo quanto previsto all'art.75, per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del gestore del servizio idrico integrato prescrivere all'utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore ovvero di effettuare a mezzo del personale aziendale specifiche letture.

Art.93 - Visite tecniche

Prima di effettuare il preventivo di allacciamento fognario il gestore del servizio idrico integrato effettuerà uno o più sopralluoghi per valutare i costi di costruzione dell'allacciamento e le possibili interferenze con le altre reti tecnologiche nonché per fornire le prescrizioni specifiche alla realizzazione delle opere. L'Ente competente si riserva la facoltà di far effettuare ai tecnici del gestore del servizio idrico integrato visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora a seguito della visita tecnica fossero

imposte particolari prescrizioni, il gestore del servizio idrico integrato ne verifica l'osservanza con successive ispezioni.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO VII

QUALITA' CONTRATTUALE

Art.94 Preventivi standardizzabili

Il gestore ha individuato le tipologie di prestazioni, rientranti nella categoria dei lavori semplici, per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo.

Il prezziario delle prestazioni standardizzate, allegato al presente regolamento, è disponibile per il richiedente anche tramite call center, sportello fisico, sito internet.

Art.95 Reclami ed informazioni

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere rivolto per iscritto al gestore, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza degli utenti.

In ogni bolletta e sul sito internet sono riportati un recapito postale, un indirizzo di posta certificata o fax per l'inoltro in forma scritta di reclami. Il contenuto minimo che il reclamo scritto deve avere è: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e servizio cui si riferisce il reclamo scritto.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.96 - Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente Regolamento sostituisce, dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i regolamenti di erogazione dell'acqua potabile agli utenti e il regolamento di fognatura preesistenti che si intendono espressamente abrogati

Art.97 - Revisioni ed aggiornamenti

Il gestore del servizio idrico integrato effettua la revisione periodica del Regolamento sulla base di eventuali migliorie tecnologiche presenti sul mercato, di aggiornamenti normativi o su proposta dell'Ente di governo dell'ambito.

Il gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento, sentite le associazioni di rappresentanza degli utenti, le varianti e aggiunte che ritenesse necessarie ed opportune, dandone notizia agli utenti mediante pubblicazioni presso lo sportello fisico e sul sito internet. Tali varianti e aggiunte saranno vincolanti per tutti gli utenti finali.

Art.98 – Pubblicità

Copia del presente Regolamento è depositata presso la sede del gestore del servizio idrico integrato. Il regolamento è scaricabile dal sito internet del gestore del servizio idrico integrato e disponibile allo sportello fisico aziendale.

Art.99 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia.

Art.100 Accettazione del Regolamento

Con la firma del contratto di fornitura l'utente finale dichiara di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo incondizionatamente nella sua globalità e nelle singole clausole. Una copia del Regolamento sarà consegnata all'utente finale.

Art.101 Controversie

Le parti potranno per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente regolamento ricorrere alla Commissione paritetica di conciliazione costituita presso il gestore secondo il modello di conciliazione paritetica nel rispetto dei principi sanciti dalle Raccomandazioni della commissione europea n. 257/98/CE e n. 310/01/CE.

Il gestore si assumerà gli oneri di segreteria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento del Servizio Idrico Integrato è adottato ai sensi di:

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Norme contenute nel D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Legge 28.07.2004 n. 192
4. Norma UNI EN 752 “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici”;
5. Norma UNI EN 124 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità”.
6. Legge regionale n. 2/2000 art.4 commi 31, 32, 33, 34;
7. Legge regionale n.7/2001 art.22;
8. Legge regionale n.13/2002 art.18 commi 25, 26, 27, 28 e 29.
9. D. Lgs n. 59 del 18 febbraio 2005;
10. Tiene conto del regime transitorio dettato dall'articolo 170 del sopracitato Decreto legislativo 152/2006 in materia di norme tecniche e regolamentari nonché delle modalità di applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione.
11. D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011;
12. Legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2012 art. 179 comma 1 lettera b) numero 2)
13. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013
14. Piano regionale di tutela delle acque allegato alla delibera n. 2641 del 30 dicembre 2014;
15. Delibera dell'AEEGSI n. 655 del 23 dicembre 2015;
16. Delibera dell'AEEGSI n. 217 del 5 maggio 2016;
17. Legge regionale n.5 del 15 aprile 2016

ALLEGATO “PREZZIARIO DELLE PRESTAZIONI STANDARDIZZABILI”

sportello

prestazione interna	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	importo da versare per la procedibilità dell'istanza
predisposizione ed invio copia atti amministrativi su richiesta				
<i>copia fattura</i>	€ 2.00		€ 0.20	€ 2.20
<i>copia fattura per utenze con invio tramite mail</i>	€ 6.00		€ 0.60	€ 6.60
contratto di nuovo allacciamento idrico	€ 25.00		€ 2.50	€ 27.50
riattivazione, subentro, cessazione, voltura	€ 25.00		€ 2.50	€ 27.50
voltura a titolo gratuito per decesso dell'utente intestatario	€ 0.00		€ 0.00	€ 0.00
premio assicurazione perdite occulte				
<i>domestiche</i>	€ 5.71		€ 0.00	€ 5.71
<i>altre</i>	€ 19.60		€ 0.00	€ 19.60
spedizione fattura	€ 1.00		€ 0.10	€ 1.10
recupero crediti				
<i>sollecito semplice</i>	€ 3.00		€ 0.30	€ 3.30
<i>sollecito di messa in mora</i>	€ 8.00		€ 0.80	€ 8.80
Pratica rateizzazione (per importi > di € 35.00)	€ 6.00		€ 0.60	€ 6.60

acquedotto

prestazione interna	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	importo da versare per la procedibilità dell'istanza
disattivazione della fornitura idrica	€ 50.00		€ 5.00	€ 55.00
chiusura e riapertura utenza per morosità	€ 63.00		€ 6.30	€ 69.30
risigillatura contatore normale ed antincendio	€ 50.00		€ 5.00	€ 55.00
attivazione con installazione contatore	€ 101.00		€ 10.10	€ 111.10
attivazione fornitura con rimozione del sigillo	€ 12.00		€ 1.20	€ 13.20
assistenza, collaudo, ecc. per realizzazione di linee acquedottistiche eseguite dall'utenza	€ 151.00	€ 33.22		€ 184.22
collaudo tecnico idraulico e presa in carico delle condotte	€ 151.00	€ 33.22		€ 184.22
verifica contatore				
<i>rimozione e posa di nuovo contatore e trasporto in laboratorio</i>	€ 75.00		€ 7.50	€ 82.50
<i>verifica del contatore in loco</i>	€ 56.00		€ 5.60	€ 61.60
verifica del livello di pressione idrica	€ 37.00		€ 3.70	€ 40.70
lettura contatore su richiesta utente	€ 37.00		€ 3.70	€ 40.70
accesso all'utenza per verifiche tecnico amministrative richieste dall'utente	€ 75.00		€ 7.50	€ 82.50
sostituzione contatore e accessori per guasto/rottura imputabile all'utente	€ 75.00		€ 7.50	€ 82.50
segnalazione condotte richiesta dall'utenza	€ 75.00	€ 16.50		€ 91.50

fognatura

prestazione interna	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	importo da versare per la procedibilità dell'istanza
assistenza, collaudo, ecc. per realizzazione di linee fognarie eseguite dall'utenza	€ 227.00	€ 49.94		€ 276.94
parere sullo scarico di acque reflue industriali nelle procedura AUA - AIA	€ 303.00	€ 66.66		€ 369.66
istanza di assimilabilità alle acque reflue domestiche				€ 0.00
<i>attività previste dall' art. 62 lettere a, b, c, d, e.3 ed f del regolamento del servizio idrico integrato</i>	€ 75.00	€ 16.50		€ 91.50
<i>attività previste dal'art. 62 lettere e.1 ed e.2 del regolamento del servizio idrico integrato</i>	€ 151.00	€ 33.22		€ 184.22
autorizzazione/rinnovo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura	€ 151.00	€ 33.22		€ 184.22
parere per ammissione allo scarico di acque reflue domestiche (per es. agibilità immobile)	€ 75.00	€ 16.50		€ 91.50
parere per deroga all'obbligo di allacciamento	€ 113.00	€ 24.86		€ 137.86

generali

prestazione interna	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	importo da versare per la procedibilità dell'istanza
Preventivazione allacciamento idrico e fognario con sopralluogo (nuovo allacciamento o modifiche dell'utenza esistente)	€ 104.00		€ 10.40	€ 114.40
sopralluogo su richiesta dell'utenza per verifiche e controlli	€ 37.00	€ 8.14		€ 45.14
parere preventivo su opere di urbanizzazione primaria	€ 37.00	€ 8.14		€ 45.14
parere definitivo su progetto esecutivo	€ 151.00	€ 33.22		€ 184.22
parere su collaudo tecnico amministrativo	€ 227.00	€ 49.94		€ 276.94
consulenza tecnica all'utenza o a professionisti incaricati dall'utenza	€ 113.00	€ 24.86		€ 137.86
riparazione di reti causate da terzi				a consuntivo
prolungamenti di reti e/o modifica di utenze				a consuntivo
parere preventivo sull'allacciamento antincendio	€ 75.00	€ 16.50		€ 91.50
prelievo e trasporto campioni di acqua presso laboratorio accreditato richiesto dall'utente finale	€ 75.00	€ 16.50		€ 91.50

esterne

prestazione esterna	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	importo da versare per la procedibilità dell'istanza
verifica contatore in laboratorio	€ 189.00		€ 18.90	€ 207.90
analisi acque (potabili e reflue) presso laboratorio accreditato				a consuntivo

Sommario

PARTE PRIMA.....	2
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO.....	2
TITOLO I.....	3
NORME GENERALI.....	3
Art.1 Ambito di applicazione.....	3
Art.2 - Campo di applicazione.....	3
Art.3 - Obbligo di osservanza.....	3
Art.4 – Esclusioni.....	3
Art.5 – Definizioni.....	3
Art.6 Contratto di fornitura.....	6
Art.7 Contratti di fornitura per edifici in condominio.....	7
Art.8 Richiesta di preventivazione di nuovo allacciamento idrico.....	7
Art.9 Decorrenza, durata, disattivazione.....	8
Art.10 Voltura, riattivazione e subentro.....	8
Art.11 Divisione di immobile.....	8
Art.12 Criteri di somministrazione dell’acqua.....	9
Art.13 Sospensioni temporanee del rifornimento idrico, interruzioni programmate.....	9
Art.14 Limitazione consumi.....	9
Art.15 Idranti antincendio.....	10
Art.16 Tariffe.....	10
Art.17 Derivazioni e manutenzioni.....	10
Art.18 Modifiche agli impianti.....	11
Art.19 Misuratori.....	11
Art.20 Lettura misuratori.....	12
Art.21 Verifica dei misuratori e del livello di pressione.....	12
Art.22 Conteggio del consumo.....	13
Art.23 Impianti interni.....	14
Art.24 Impianti con sollevamento meccanico.....	14
Art.25 Spese per gli allacciamenti idrici.....	14
Art.26 Consumi d’acqua per rotture interne.....	14
Art.27 Assicurazione a favore degli utenti per consumi d’acqua dovuti a rotture interne.....	14
Art.28 Pagamenti.....	15
Art.29 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....	15
Art.30 Deposito cauzionale.....	15
Art.31 Addebiti in caso di ritardato pagamento.....	16
Art.32 Divieti.....	16
Art.33 Doveri e obblighi degli utenti.....	16
PARTE SECONDA.....	18
REGOLAMENTO DI FOGNATURA.....	18
ACQUE REFLUE RECAPITANTI IN FOGNATURA.....	19
TITOLO II.....	19
NORME GENERALI.....	19
Art.34 - Campo di applicazione.....	19
Art.35 - Obbligo di osservanza.....	19
Art.36 – Esclusioni.....	19
Art.37 – Definizioni.....	19
Art.38 - Obbligo di allacciamento fognario alla pubblica fognatura.....	23
Art.39 - Allacciamenti alla rete fognaria.....	24
Art.40 - Allacciamenti provvisori.....	24
Art.41 - Autorizzazioni allo scarico.....	24
Art.42 - Proprietà dei manufatti.....	25
Art.43 - Opere a carico del gestore del servizio idrico integrato e dell’Ente competente.....	25
Art.44 - Opere a carico dei privati.....	25
Art.45 – Controlli.....	25
Art.46 - Sanzioni del D.Lgs.152/2006.....	26
Art.47 - Sanzioni regolamentari.....	26
Art.48 – Fatturazione servizio fognatura e depurazione.....	26
Art.49 - Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....	27

Art.50 - Rimborsi dei corrispettivi di depurazione e fognatura agli utenti che documentino perdite occulte sulle tubazioni idriche interne	27
Art.51 - Tariffa.....	27
TITOLO III.....	28
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA.....	28
Art.52 - Disciplina degli scarichi	28
Art.53 - Scarichi di acque nere e bionde	28
Art.54 - Scarichi di acque bianche	28
Art.55 – Richiesta di preventivazione per l’allacciamento fognario	29
Art.56 - Domanda di autorizzazione allo scarico.....	29
Art.57 - Rilascio dell’ammissione al servizio di fognatura e depurazione.....	29
Art.58 - Divieto dello scarico nella rete fognaria di sostanze pericolose.....	30
Art.59 - Negazione dell’immissione delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura	30
Art.60 – Tariffa per le utenze fognarie domestiche	31
TITOLO IV.....	32
SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	32
Art.61 - Disciplina degli scarichi	32
Art.62 - Criteri di assimilabilità.....	32
Art.63 - Domanda di preventivazione per l’allacciamento fognario	35
Art.64 - Istanza di assimilabilità	35
Art.65 - Negazione dell’assimilabilità	36
Art.66 – Tariffa per le utenze fognarie assimilate alle domestiche	36
TITOLO V.....	37
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	37
Art.67 - Disciplina degli scarichi	37
Art.68 - Acque di raffreddamento.....	38
Art.69 - Scarichi di acque nere e bionde	38
Art.70 – Acque meteoriche di dilavamento	38
Art.71 – Richiesta di preventivazione per l’allacciamento fognario	38
Art.72 - Domanda di autorizzazione allo scarico.....	39
Art.73 - Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane	39
Art.74 - Rilascio delle autorizzazioni allo scarico	40
Art.75 – Prescrizioni	40
Art.76 - Negazione dell’autorizzazione allo scarico	41
Art.77 – Tariffa	41
TITOLO VI.....	56
NORME TECNICHE COSTRUTTIVE	56
Art.78 - Allacciamenti fognari su sede stradale	56
Art.79 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti	56
Art.80 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti	56
Art.81 - Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria	57
Art.82 - Allacciamenti di scarichi industriali.....	57
Art.83 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento	58
Art.84 - Allacciamenti alle tratte di fognatura non collegate al depuratore centralizzato	58
Art.85 - Modalità di allacciamento fognario tassativamente vietate	58
Art.86 - Ventilazione dei condotti fognari	59
Art.87 - Prescrizioni edilizie	59
Art.88 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne ad edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.	59
Art.89 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali	60
Art.90 - Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali.....	60
Art.91 - Servitù di acquedotto e fognatura.....	61
Art.92 - Misuratori del prelievo idrico autonomo	61
Art.93 - Visite tecniche	61
PARTE TERZA.....	63
DISPOSIZIONI GENERALI	63
TITOLO VII	64
QUALITA’ CONTRATTUALE	64
Art.94 Preventivi standardizzabili	64
Art.95 Reclami ed informazioni	64
TITOLO VIII.....	64
NORME TRANSITORIE E FINALI	64

Art.96 - Abrogazione disposizioni precedenti	64
Art.97 - Revisioni ed aggiornamenti.....	64
Art.98 – Pubblicità.....	65
Art.99 – Rinvio	65
Art.100 Accettazione del Regolamento	65
Art.101 Controversie	65
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	66
ALLEGATO “PREZZIARIO DELLE PRESTAZIONI STANDARDIZZABILI”	67